



PROVINCIA
DI LODI

U.O. U.O.4 Sistemi verdi - Servizi a rete - Tutela e valorizzazione dell'ambiente - Pianificazione territoriale provinciale - Protezione civile

Determinazione n° REGDE / 42 / 2021

Lodi 21-01-2021

OGGETTO: SOCIETÀ AGRICOLA TONINELLI F.LLI S.S. (P.IVA/CUAA: 10130940157) CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA (LO), CASCINA CASTAGNA E SITO PRODUTTIVO PRESSO CASCINA CESARINA IN COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE (LO). VOLTURAZIONE AIA INTESTATA A LUCRA 96 S.S. CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGDE/523/2017 DEL 26.6.2017. RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL TITOLO III – BIS DEL D.LGS. 152/2006 PER L'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI (ATTIVITÀ IPPC 6.6-B).

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA I

Attesa la propria competenza derivante dal Decreto del Presidente della Provincia n.72/2019 del 20/06/2019;

Visti:

- il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006: "*Norme in materia ambientale*";
- la l.r. n. 24 del 11 dicembre 2006: "*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*";
- la d.g.r. 28 dicembre 2012 - n. IX/4626 del: "*Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 9, c.4 del d.m. 24 aprile 2008 (revoca della d.g.r. n. 10124/2009 e smi)*";
- la l.r. n. 26 del 12 dicembre 2003: "*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e risorse idriche*";
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il d.lgs. n. 46 del 4 marzo 2014: "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*";
- il D.M. 104 del 15 aprile 2019: "*Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- la d.g.r. 18 aprile 2016 – n. X/5065: "*Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) – Indirizzi per l'applicazione del d.m. n. 272 del 13 novembre 2014 'Decreto recante le modalità per la*

redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

- la “*Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione*” del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e di Consiglio;

- la d.g.r. 15 luglio 2019 – n. XI/1926: “*Indirizzi per la gestione dei riesami delle aia zootecniche seguito dell’emanazione della decisione n. 2017/302 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE*”;

- L.r. n. 11 del 21 maggio 2020: “*Legge di semplificazione 2020*”;

premesso che la Società Lucra 96 Srl (P.IVA/CUAA: 11902730156) avente sede legale in comune di Villanova del Sillaro (LO), Cascina Postino, è titolare di Autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Lodi con determinazione dirigenziale n. REGDE/697/2014 del 25.6.2014 per l'attività di allevamento intensivo di suini all'ingrasso con peso superiore a 30 Kg (attività IPPC 6.6 – b), presso il sito produttivo di Cascina Cesarina in Comune di Cornegliano Laudense (LO);

rammentato che l'AIA di cui sopra venne rilasciata all'az. Agricola Chioda Fabrizio (P.IVA/CUAA: 04773780152), con sede legale in Comune di Lodi, loc. Cascina Cesarina, poi volturata alla Lucra 96 Srl con determinazione dirigenziale n. REGDE/523/2017 del 26.6.2017;

vista la nota della Provincia di Lodi n. prot. 37839 del 21.11.2019 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento del riesame, con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a) del d.lgs. 152/2006 e contestualmente è stata richiesta la presentazione della documentazione tecnica necessaria;

tenuto conto dell'istanza di voltura dell'AIA a favore della Società Agricola Toninelli F.lli s.s. pervenuta in data 3.2.2020 (prot. prov. n. 3442) a seguito dell'acquisizione del ramo d'azienda, come attestato da certificazione redatta dal Notaio Cesare Gattoni in data 31.1.2020;

richiamati gli elementi salienti dell'istruttoria di riesame e i relativi passaggi amministrativi:

- la documentazione integrativa è pervenuta in data 21.2.2020 (prot. prov. n. 5766);

- con nota n. prot. 30271 del 23.10.2020 il competente ufficio provinciale ha indetto la conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990;

- con nota provinciale n. prot. 35191 del 2.12.2020 è stata formalizzata la richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera b);

- la Società ha trasmesso le integrazioni e i chiarimenti in data 31.12.2020 (prot. prov. n. 38528);

richiamati i seguenti pareri trasmessi dai soggetti interessati:

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco: ha trasmesso nota n. 8844 del 3.11.2020 (prot. prov. n. 31667), da cui risulta che “*non risulta attivo nessun numero di fascicolo; si ricorda che, in caso di mancanza di autorizzazione antincendio, laddove obbligatoria, si dovrà procedere all'attivazione quanto prima delle procedure previste dal DPR 151/2011 e dal DM 7/8/2012*”;

- ARPA Lombardia – Dipartimento di Lodi e Pavia, con nota registrata agli atti provinciali al n. prot. 34812 del 30.11.2020, si è espressa in relazione al Piano di monitoraggio e controllo;

ritenuto di non assoggettare l'installazione IPPC alle disposizioni contenute nell'allegato 4 della d.g.r. 1926/2019 in relazione all'eventuale mancata applicazione della normativa in materia di VIA e assoggettabilità a VIA in considerazione del fatto che, come da dichiarazione fornita dal Gestore (nota prot. Prov. n. 34307 del 25.11.2020), il complesso produttivo risulta esistente alla data del 6.9.1996 con la medesima potenzialità attuale;

dato atto che l'allegato tecnico redatto a conclusione dell'iter istruttorio contiene le condizioni di esercizio dell'impianto in oggetto e costituisce parte integrante del presente provvedimento;

dato atto altresì che:

- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11 del d.lgs. 152/2006 il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali di cui all'allegato IX alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 così come aggiornato dall'art. 26, del d.lgs. 46/2014;
- l'AIA non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia, l'urbanistica, ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto e dell'attività, nonché atti di altre autorità;
- l'allegato Tecnico comprende il Piano di Monitoraggio e Controllo la cui attuazione è a carico del Gestore secondo le modalità e la frequenza indicate nel "Quadro F";
- l'ente preposto al controllo del rispetto delle condizioni dell'AIA è l'ARPA Lombardia secondo quanto stabilito dall'art. 29-decies comma 3 del d.lgs. 152/2006;

rilevato che la Società ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori in data 21.2.2020;

considerato che :

- in data 8.5.2020 è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia la richiesta di comunicazione antimafia, e che la stessa risulta, alla data di emanazione del presente provvedimento, ancora in istruttoria;
- a tale proposito in data 25.11.2020 è pervenuta, con nota in atti provinciali al prot. n. 34307, l'autocertificazione prevista nei casi di cui all'art. 89 del d.lgs. 159/2011 del soggetto che rappresenta la società;

ritenuto opportuno, sulla base della documentazione presentata, di procedere contestualmente a volturare a favore della Società Toninelli F.lli s.s. con sede legale in Comune di Pieve Fissiraga (LO), Cascina Castagna, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'insediamento produttivo sito in Comune di Cornegliano Laudense (LO), Cascina Cesarina, di cui alla determinazione dirigenziale n. REGDE/697/2014 del 25.6.2014;

dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente Amministrazione;

fatti salvi i diritti terzi;

DETERMINA

Sulla base delle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di volturare a favore della Società Agricola Toninelli F.lli s.s. con sede legale in Comune di Pieve Fissiraga (LO), Cascina Castagna, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'insediamento produttivo sito in Comune di Cornegliano Laudense (LO), Cascina Cesarina, di cui alla determinazione dirigenziale n. REGDE/697/2014 del 25.6.2014;
2. di rilasciare alla Società Agricola Toninelli F.lli s.s. il riesame con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio di un allevamento intensivo di suini all'ingrasso (peso > 30 kg) di cui all'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, punto 6.6-b, relativamente all'installazione sita in Comune di Cornegliano Laudense (LO), Cascina Cesarina;
3. di stabilire che il presente atto costituisce determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, ex art. 14, comma 2 della L. 241/1990, svolta in forma semplificata e modalità asincrona come indicato nelle premesse, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori dei beni e servizi pubblici interessati al rilascio del provvedimento di cui al punto 1;

4. di rammentare che:

- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11 del d.lgs. 152/2006 il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali di cui all'allegato IX alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 così come aggiornato dall'art. 26, del d.lgs. 46/2014;
- l'AIA non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia, l'urbanistica, ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto e dell'attività, nonché atti di altre autorità;

5. di rammentare altresì che l'esercizio dell'attività di cui al presente provvedimento è subordinato al rispetto dei termini, delle prescrizioni e degli adeguamenti indicate nell'Allegato Tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente all'elaborato grafico "Planimetria generale";

6. di disporre che, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis del d.lgs.152/2006, così come modificato dal d.lgs.46/2014, la Società svolga specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a partire dalla data di emanazione dell'AIA vigente, o comunque, in caso di cessazione dell'attività, prima della scadenza naturale dell'AIA, contemporaneamente alla cessazione dell'attività, e secondo modalità concordate con ARPA Lombardia;

7. di far presente che ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 9 dell'art.29-octies del titolo III bis della parte seconda del d.lgs.152/2006:

comma 1: "l'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni";

comma 2: "il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. omissis...";

comma 3: "il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:

a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;

b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione"

comma 4: "Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque nei casi di cui alle lettere da a) a e) di cui al medesimo comma 4";

comma 9: "Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e' successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame";

8. di far presente che, così come previsto dal comma 5 dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/2006, nei casi di cui al comma 3, lettera b) del medesimo articolo la domanda di riesame deve essere comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza di tale termine l'autorizzazione si intende scaduta. Come previsto dal comma 11 dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/2006 s.m.i., fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

9. di rammentare che nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione

dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale;

10. di riservarsi di revisionare l'Allegato Tecnico nei casi previsti dall'art. 29-octies, comma 4 del d.lgs. 152/2006;

11. di stabilire che copia del presente atto, completo degli allegati, deve essere conservato presso l'insediamento produttivo e tenuta a disposizione degli Enti di controllo;

12. di far presente, che qualora l'esito della comunicazione del Ministero dell'Interno, viste le risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia, fosse positiva la scrivente Amministrazione provvederà immediatamente alla revoca dell'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento;

13. di notificare il presente provvedimento via pec al soggetto interessato e di trasmetterne una copia a:

- Lucra 96 Srl;
- Comune di Villanova del Siilaro;
- Comune di Cornegliano Laudense;
- ARPA Lombardia – Dipartimento Pavia-Lodi,
- ATS Città Metropolitana di Milano
 - Dipartimento Igiene e prevenzione sanitaria – UOC Salute e Ambiente
 - Dipartimento veterinario.
- Comando provinciale dei Vigili del Fuoco

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della stessa.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA I

Ing. Alessandro Farnè

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82)

Copia conforme del documento digitale formato e depositato presso l'Amministrazione Provinciale di Lodi